

## **PROMEMORIA – SICUREZZA A.S. 2016/2017**

**Per tutte le sedi scolastiche si ricorda di esporre in bacheca i nomi aggiornati degli:**

- addetti al primo soccorso
- addetti alla gestione delle emergenze e lotta antincendio
- copia del Piano di Emergenza ed Evacuazione

Esporre in ogni aula il modulo con i nominativi degli alunni aprifila e chiudifila in caso di sfollamento dell'edificio.

Conservare sempre nel Registro di Classe o, in caso adozione del Registro Elettronico, in aula almeno un modulo vuoto sul quale registrare l'avvenuta esercitazione sull'evacuazione di emergenza della classe interessata. Il referente di plesso, in caso, si occuperà di redigere anche il modulo di evacuazione generale relativo a tutto l'edificio scolastico. Si allegano entrambi i modelli. Vanno effettuate almeno due prove di evacuazione per anno scolastico.

Il Documento di Valutazione dei Rischi, riguardante quell'edificio scolastico o comprendente anche quell'edificio scolastico, andrà conservato anch'esso nella "unità locale", ma è consentita anche la conservazione di tale documento in modalità informatica (File) come previsto dal comma 2 dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08. A breve si procederà con l'aggiornamento del Documento; in particolare andranno aggiornati alcuni nominativi.

### **Controlli periodici da parte degli addetti all'antincendio**

Agli addetti alla gestione delle emergenze e lotta antincendio spetta il compito di compilare, con la cadenza prestabilita, il Registro interno dei Controlli Antincendio. Le modalità di compilazione e di effettuazione dei controlli sono riportate sullo stesso. Và tenuto un Registro per ogni edificio scolastico. Si allega l'ultima versione aggiornata (Settembre 2014). Tale Registro è stato pensato per il personale della Scuola. Le ditte incaricate del controllo semestrale degli estintori e, dove presenti anche degli idranti/naspi, utilizzeranno un altro Registro concordato con il Comune di competenza.

### **Controlli periodici da parte degli addetti al primo soccorso**

Agli addetti al primo soccorso spetta il compito di controllare e tenere sempre aggiornato (sia per il consumo effettuato che per la data di scadenza che alcuni presidi riportano, il contenuto della cassetta di primo soccorso.

Ogni cassetta deve contenere, per Legge, l'elenco dei presidi sanitari obbligatori. In ogni caso si allega qui di seguito.

#### **Allegato 1 - DM 388/03 - CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO**

Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

In alcune scuole si è ritenuto di fornire, oltre alla cassetta di primo soccorso anche il "pacchetto di medicazione". Esso differisce dalla prima per il suo contenuto inferiore (per es. non ha l'apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa).

#### **Allegato 2 - DM 388/03 - CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE**

Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

Un paio di forbici (1).

Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

#### **Che validità hanno i corsi di formazione per gli addetti alle emergenze?**

Gli addetti alle emergenze, in certi casi chiamati "figure sensibili" termine ormai superato, dopo l'Accordo Stato Regioni del 21 Dic 2011 che ha stabilito percorsi formativi diversi per ma per tutti, dai lavoratori comuni, ai preposti e dirigenti intendendo per dirigenti, secondo certe interpretazioni integraliste della Legge, anche i cosiddetti "Referenti di plesso", si distinguono in due "squadre":

1- squadra di primo soccorso

2- squadra antincendio e evacuazione

I componenti di tali squadre ricevono una formazione specifica sia per il Primo Soccorso che per l'Antincendio. Nulla vieta ad un lavoratore (sia docente che ATA) di far parte di entrambe le squadre.

Il corso di Primo Soccorso dura tre anni: fatta la formazione iniziale (12 ore per le scuole), è obbligatorio un aggiornamento di 4 ore dopo ogni tre anni.

Il corso di Antincendio non ha una durata chiaramente specificata dalla Legge, ma è un principio del D.Lgs.81 quello di quello di garantire ai propri dipendenti una formazione completa costante e aggiornata. In questo senso si può citare l'esistenza di una Circolare del 23 febbraio 2011 della Direzione Centrale per la Formazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In essa, pur non specificando la durata in anni, si specifica il numero di ore minime che devono avere i corsi di aggiornamento. Siccome quasi tutte le Scuole sono classificate a MEDIO rischio di incendio, dopo le prime 8 ore di formazione gli aggiornamenti sono da 5 ore, non dicendo però dopo quanti anni. E' consuetudine far durare il corso antincendio 4 max 5 anni. Vedere con la propria Scuola Capofila.

E' diffuso fra le e gli insegnanti che hanno frequentato il corso di Primo Soccorso organizzato nei mesi scorsi dalla Scuola Capofila di turno, lamentare una lacuna in quanto non sono state fornite nozioni di primo soccorso pediatrico, utili soprattutto per le Scuole dell'Infanzia, ma ci si è concentrati su aspetti molto teorici e riferibili a situazioni poco probabili nella Scuola e valide solo per persone adulte e non sui minori perché non considerati lavoratori e quindi al di fuori del "campo di applicazione" del D.Lgs. 81/2008. Ciò perdendo di vista uno degli aspetti fondamentali della Sicurezza nella Scuola che non può prescindere dalla presenza di bambini molto piccoli. In questo senso si caldeggia, almeno per le Scuole dell'Infanzia e per i primi due anni della Scuola Primaria, un corso di Primo Soccorso Pediatrico per gli insegnanti e gli ATA già incaricati per il Primo Soccorso.

15 Settembre 2016

Il Servizio di Prevenzione e Protezione  
Ing. Rudi Perissutti

Ordine degli ingegneri di Gorizia - iscrizione n° 543

Sicurezza - RSPP

Prevenzione incendi Legge 818/1984

Iscrizione negli elenchi speciali del Ministero degli Interni - codice GO00543I00079

Abilitazione R.S.P.P. per tutti i macrosettori ATECO